

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA MODENA RUGBY 1965 SOC. COOP. S.D. IN DATA 29 OTTOBRE 2025

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza presentata a mezzo PEC in data 29 ottobre 2025 (ore 11.38) dal Presidente della MODENA RUGBY 1965 SOC. COOP. S.D. Sig. Enrico Freddi per fatti violenti accaduti durante la gara del campionato U18, svoltasi domenica 26 ottobre tra la stessa MODENA RUGBY 1965 SOC. COOP. S.D. (in seguito Modena Rugby) e la RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD (in seguito Rugby Colorno).

Concessi i termini di cui all'art. 58 Regolamento di Giustizia, inviava, in data 29 ottobre 2025 ore 12.57, l'istanza e gli allegati a mezzo PEC alla società Rugby Colorno.

Entrambe le parti interessate non hanno provveduto al deposito di note e documenti nel termine indicato nell'ordinanza di avvio del procedimento ex art. 56 del Regolamento di Giustizia.

Alla luce degli atti acquisiti il procedimento è da ritenersi sufficientemente istruito ed il Giudice Sportivo Nazionale lo ritiene ammissibile e meritevole di accoglimento.

*

La società Modena Rugby con la propria istanza, evidenzia che *"In data 27/10/25, riguardando la gara in oggetto, abbiamo riscontrato che al 14° minuto (fino al 14.30) si è verificato un intervento falloso ai danni del nostro giocatore N°5 che per questo è stato obbligato a lasciare il campo (minuto 16°). Soccorso ed accompagnato fuori dal campo il giocatore è stato assistito dal medico di campo e non ha potuto riprendere il gioco in quanto ha accusato forte mal di testa. Dall'analisi del filmato si riscontra che il n°5 della società Rugby Colorno ha volontariamente colpito con un calcio alla testa il giocatore del Modena che si trovava già a terra a seguito di una pulizia in ruck da parte dello stesso giocatore avversario. A tale proposito sottoponiamo alla sua attenzione l'episodio in modo che Lei possa valutarne la pericolosità visto che purtroppo sul campo l'episodio è sfuggito a causa dell'azione di gioco in corso"*.

Questo Giudice Nazionale ribadisce, anzitutto, che il referto arbitrale deve considerarsi prova privilegiata non suscettibile di essere gradata a prova di rango inferiore se non in presenza di quelle circostanze che possano permettere di utilizzare la prova televisiva indicate all'art. 41 del Regolamento di Giustizia per una diversa valutazione dei fatti accaduti. A tale scopo è stato contattato l'arbitro dell'incontro, il Sig. Giacomo SCANNAVINI, il quale ha potuto precisare di non aver visto l'episodio occorso al minuto 14° del primo tempo, poiché girato di spalle ed intento a seguire l'azione di gioco in altra parte del campo.

Il Giudice Sportivo, pertanto, constatato come l'episodio lamentato dal Modena Rugby non sia stato rilevato dal direttore di gara e sia attinente a un fatto violento di cui all'art. 41 lettera b) del Regolamento di Giustizia procede alla visione del video della partita allegato da parte della Modena Rugby.

Le immagini, che offrono piena garanzia tecnica e documentale, mostrano come, a seguito di un placcaggio effettuato dal n. 5 della società Rugby Colorno (Sig. Leonardo SIGNORELLI), il giocatore contraddistinto dal n. 5 della Società Modena Rugby (Sig. Claudio MONTORSI) resta a terra con sopra l'avversario e, dopo un brevissimo scambio di schermaglie, il giocatore n. 5 della società Rugby Colorno (Sig. Leonardo SIGNORELLI) si rialza per seguire l'azione e con il piede sinistro scalcia indietro toccando la parte laterale sinistra della testa del giocatore della Modena Rugby (Sig. Claudio MONTORSI). Le immagini mostrano come il giocatore del Modena Rugby resta a terra e necessita dell'intervento del medico ed è poi costretto a lasciare il terreno di gioco.

L'azione realizzata dal giocatore del Rugby Colorno (Leonardo SIGNORELLI) è volontaria, andata completamente a buon fine, ha avuto per oggetto la testa dell'avversario, posta in essere sfruttando la vulnerabilità del giocatore del Modena Rugby, non si ravvisano elementi mitiganti che possano attenuare e/o ritenere accidentale il gesto.

L'illecito tecnico commesso dal Sig. Leonardo SIGNORELLI (tessera n. 435333) configura la violazione dell'art. 27.1 lettera n) (*Qualora pesti o calpesti o scalci un avversario*).

Alla fattispecie concorrono entrambe le aggravanti previste dall'art. 27.2 lettere a) e b) (*Costituiscono circostanze aggravanti e la sanzione è aumentata da un terzo alla metà: qualora l'azione violenta abbia ad oggetto la testa dell'avversario; qualora si sia approfittato della manifesta vulnerabilità della persona offesa*).

A giudizio del Giudice Sportivo, il giocatore del Rugby Colorno Sig. Leonardo SIGNORELLI per motivi del tutto estranei all'azione di gioco, ha colpito volontariamente con una scalcia la testa del giocatore del Modena Rugby Sig. Claudio MONTORSI mentre si trovava a terra in posizione vulnerabile, legittimando così l'irrogazione della sanzione di 30 giorni di squalifica. Alla sanzione concorrono le circostanze aggravanti ex art. 27.2. lettere a) e b) e la sanzione viene aggravata di ulteriori 15 giorni di squalifica.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza presentata dalla società MODENA RUGBY 1965 SOC. COOP. S.D. e per essa dal suo legale rappresentante, la ritiene meritevole di accoglimento avendo accertato che il tesserato della RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD, Sig. Leonardo SIGNORELLI ha scalfiato colpendolo sulla testa il giocatore della Modena Rugby Sig. Claudio MONTORSI, con ciò violando il dettato dell'art. 27 punto 1. lettera n) Regolamento di Giustizia e lo punisce con 30 (trenta) giorni di squalifica;

in ragione delle circostanze aggravanti di cui all' art. 27.2. lettere a) e b) del Regolamento di Giustizia commina la sanzione disciplinare di ulteriori 15 (quindici) giorni di squalifica;

determinando, pertanto, la sanzione finale **in 45 (quarantacinque) giorni di squalifica (dal 06 novembre 2025 al 20 dicembre 2025 compresi).**

Stante l'accoglimento dell'istanza, dispensa l'istante MODENA RUGBY 1965 SOC. COOP. S.D. dal versamento del contributo per accesso alla Giustizia.

Roma, 6 novembre 2025

(Avv. Francesco Grillo)

**Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Francesco Grillo)**